

STATUTO A.R.I.A.C.S.

Costituzione – Oggetto dell'attività – Tutele

Art. 1 Costituzione, denominazione e normativa di riferimento

E' costituita con le norme previste dal Capo III del C.C. (art 36 e seguenti) la ASSOCIAZIONE dei RAPPRESENTANTI ITALIANI di ARTISTI di CONCERTI e SPETTACOLI, qui di seguito per brevità chiamata Associazione

Art. 2 Scopi e oggetto dell'attività

L'Associazione è aperta a tutti coloro che svolgano l'attività di Rappresentanti Artistici e siano di nazionalità italiana. L'Associazione è apolitica, apartitica, autonoma e amministrativamente indipendente; non persegue finalità di lucro ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura.

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

- promuovere l'adesione di rappresentanti di artisti che ne abbiano i requisiti necessari, per favorire lo spirito di cooperazione e solidarietà;
- Tutelate il lavoro e gli interessi professionali della categoria e il rispetto del rapporto professionale tra colleghi ed i relativi rischi nel rispetto della legislazione vigente.
- Collaborazione allo sviluppo della vita artistica e musicale italiana;
- Operare al fine di ottenere un riconoscimento istituzionale della figura dell'agente di spettacolo.
- Promuovere attività finalizzata alla formazione professionale dell'Agente di spettacolo.

L'Associazione si propone di aderire ad altre associazioni ed organismi, anche internazionali operanti nel settore.

Art. 3 Sedi

L'Associazione ha la propria sede legale ed operativa presso lo studio/ufficio del presidente di turno dell'associazione.

L'Attività dell'Associazione è svolta sull'intero territorio nazionale; a tal fine il Consiglio Direttivo potrà istituire differenti sedi regionali. Da un minimo di 3 (nord – centro – sud e isole) fino ad un massimo di 20 (una per ogni regione)

Art. 4 Durata

La durata dell'associazione è fissata al 30 Dicembre 2050, ed è prorogabile mediante delibera di Assemblea.

Un eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea ordinaria o straordinaria dei Soci. In caso di liquidazione o scioglimento per qualunque causa, l'Associazione è tenuta al gestire gli utili in base a quanto stabilito nel seguente art.24.

Art.5 Adesione ad altri organismi

L'Associazione si propone di aderire ad altre associazioni ed organismi, anche internazionali operanti nel settore.

Art.6 Tutela del Cliente o Committente

In adempimento a quanto previsto dalla legge 4/2013, l'Associazione si impegna a tutelare i Clienti o Committenti adottando strumenti che possano garantire l'utenza, con particolare riferimento alla verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ed al rispetto del Codice Deontologico.

Rapporto associativo e requisiti di ammissione

Art.7 Soci - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche titolari di mandati o procure di ARTISTI, unicamente scritte anche se non a firma autenticata, che esercitano da almeno un anno la professione e di cui sia nota la professionalità e probità.

Requisito essenziale è che i Soci, qualora si tratti di persone fisiche, siano in possesso di titolo di studio di scuola media superiore ed abbiano una adeguata organizzazione professionale.

Il numero dei Soci è illimitato. Solo i Soci hanno diritto di voto ed il diritto ad essere eletti alle cariche sociali. È esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione.

Art.8 modalità di ammissione, attestazione di qualità e di qualificazione professionale

Per essere ammessi nell'Associazione i richiedenti debbono rivolgere richiesta scritta al Consiglio Direttivo, fornendo informazioni sui requisiti richiesti, nonché impegnandosi ad adoprarsi per il raggiungimento degli scopi associativi.

Il Consiglio Direttivo valuterà la rispondenza ai criteri di ammissione, in accordo con il Comitato Scientifico

Per l'iscrizione di persona giuridica è facoltà dei richiedenti domandare l'iscrizione in persona del Legale Rappresentante, ovvero domandare l'iscrizione nominativa per ciascuno dei soci che la costituiscono o soltanto alcuni di essi, purchè titolari di procure di Artisti.

Il socio all'atto dell'ammissione accetta integralmente il presente statuto in ogni sua parte (e l'eventuale regolamento).

I soci vengono ammessi dall'Assemblea ordinaria che decide sulle domande d'ammissione con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti.

L'ammissione o la decisione di rigetto delle domande sono comunicate all'interessato mediante comunicazione scritta con data certa e avviso di ricezione.

A seguito di votazione favorevole, l'Associazione autorizzerà il socio ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'Associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, in base a quanto previsto dagli artt. 4, 7 e 8 della Legge 4/2013.

Art.9 Formazione Permanente

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 4/2013, l'Associazione si impegna ad istituire per tutti i Soci iniziative che tendano a promuovere e supportare la loro formazione permanente ed il loro aggiornamento professionale, in ambiti e settori professionali integranti

e complementari alla formazione strettamente giuridica ed artistica, che rimane prevalentemente promossa e portata avanti dalle principali Istituzioni Statali presso le quali i Rappresentanti Artistici operano quotidianamente. Le iniziative dell'Associazione potranno essere declinate attraverso dibattiti, convegni, corsi di formazione, attività culturali, workshop e masterclass.

Art.10 Diritti e Doveri dei Soci

Tutti i Soci hanno diritto ed il dovere di partecipare alla vita dell'Associazione.

Tutti i Soci hanno diritto a candidarsi e, se eletti a cariche sociali, il dovere di adempiere il loro mandato.

L'Assemblea garantisce il diritto di voto in Assemblea per tutti i Soci in regola con il versamento della quota annuale. L'ammissione a Socio comporta l'accettazione di tutte le norme del presente statuto e dei deliberati degli organismi statutari, nonché l'obbligo del pagamento della quota associativa.

Nessun Socio, al di fuori del Presidente, può parlare, scrivere o interagire A NOME di Ariacs a meno che non sia stato delegato dall'Assemblea o dal Presidente. Pena l'espulsione dall'Associazione.

Art.11 Quota associativa

I soci sono obbligati al versamento della quota di iscrizione ed inoltre al versamento di una quota annuale qualora il Consiglio direttivo ne constati la necessità in sede di approvazione del Bilancio preventivo annuale. La quota di iscrizione ammonta a Euro 100 (cento) ed è rivedibile con deliberazione della assemblea a maggioranza semplice. Il presidente, per consuetudine della Associazione dalla sua fondazione, è esonerato dal pagamento della quota mettendo a disposizione i locali per la sede sociale. Tale quota non è rimborsabile.

Qualora i soci esercitino la loro attività consorziati nelle forme della associazione, ovvero della società di persone, ovvero utilizzandola medesima società di servizi, la quota annuale è dovuta unicamente da ciascuno dei suddetti raggruppamenti denominati "uffici artistici").

Il socio iscritto come persona giuridica sarà tenuto al versamento di un'unica quota annuale, mentre qualora i soci che la costituiscono abbiano optato per l'iscrizione nominativa, sarà dovuta una quota annuale per ciascun socio iscritto.

Art.12 Validità dell'iscrizione, dimissioni

L'ammissione all'Associazione, effettuata in qualsiasi giorno dell'anno, è valida per l'anno solare in corso. S'intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo l'ipotesi di recesso.

Art.13 Perdita della qualità di Socio

La qualità di socio si perde:

- automaticamente per mancato rinnovo del pagamento della quota annuale entro il primo bimestre di ciascun anno solare; i soci decaduti per mancato rinnovo dell'adesione potranno, per mezzo di domanda, essere riammessi pagando la nuova quota d'iscrizione.
- per recesso; ciascun iscritto può recedere in qualsiasi momento dalla propria posizione di Socio. Il Socio che intende recedere deve comunicare la propria dichiarazione di recesso al Consiglio Direttivo anche tramite gli strumenti informatici e telematici a disposizione.

- per espulsione; l'espulsione di un socio può essere adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, per i seguenti motivi: – comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione, con le norme del presente Statuto, con lo spirito e le finalità dell'Associazione, ovvero per offesa del decoro o dell'immagine dei singoli soci e degli amministratori; – infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell'Associazione; – danni morali o materiali all'Associazione; – per decesso.

Organi Istituzionali dell'Associazione

Art.14 Struttura Organizzativa Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente e Vicepresidente
- Il Tesoriere e Responsabile Comunicazione
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Comitato Scientifico

L'Associazione garantisce l'eleggibilità di tutti i Soci Ordinari alle cariche sociali previste. La struttura organizzativa rappresentante gli organi istituzionali e l'elenco dei soci facenti parte degli organi previsti dal presente Statuto, è resa nota mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

Art.15 Assemblea dei Soci L'Assemblea dei Soci:

- è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali;
- è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

I compiti dell'Assemblea dei Soci sono:

- approvare il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo annuale;
- discutere ed analizzare le attività sociali svolte nell'anno precedente e approvare gli indirizzi e le linee generali del programma di attività per l'anno sociale.
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto.
- decidere su eventuali controversie.

Per le determinazioni assunte dall'Assemblea dovranno essere redatti i processi verbali che saranno trascritti su apposito libro e messi a conoscenza di tutti tramite gli strumenti telematici

dell'associazione. I verbali dovranno essere firmati da almeno due degli amministratori in carica; i contenuti dei verbali così redatti e sottoscritti faranno piena fede. Dettagli operativi sul funzionamento dell'Assemblea (votazioni, modalità votazioni, deleghe, approvazione delibere) sono determinati dal Regolamento Associativo.

Art.16 Consiglio Direttivo

Le competenze specifiche degli Amministratori vengono gestite autonomamente all'interno del Consiglio Direttivo. Spetta al Consiglio Direttivo:

- attuare i deliberati assembleari;
- curare il raggiungimento dei fini statutari in relazione agli interessi dei soci rappresentati;
- esercitare in caso di urgenza e necessità i poteri dell'Assemblea. Le deliberazioni così prese dovranno essere sottoposte per la ratifica dell'Assemblea dei soci nella sua prima seduta;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione tra cui la gestione delle piattaforme telematiche;
- sottoporre all'Assemblea generale dei Soci le proposte di modifica dello statuto;
- eleggere i propri rappresentanti in seno agli organismi dove tale rappresentanza sia espressamente richiesta;
- esercitare ogni altra attribuzione non espressamente riservata dallo Statuto e dalla legge all'assemblea generale dei soci.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci. Ha durata di 3 anni.

Hanno diritto al voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota di iscrizione. Dettagli operativi sull'elezione del Consiglio Direttivo (durata periodo elettivo, candidature, numero preferenze, segretezza voto, quorum elettivo, numero candidati eletti, tempistica riunioni Direttivo, convocazione riunioni Direttivo) sono determinati dall'art. 22

Art.17 Presidente e Vicepresidente

Il Presidente viene scelto dall'Assemblea dei Soci tra i membri del Consiglio Direttivo appena eletto. Resta in carica 3 anni ed è rieleggibile non più di 2 volte consecutive. Il Presidente, in quanto Organo dell'Associazione:

- può convocare i diversi Organi Istituzionali stabilendo l'ordine del giorno;
- coordina e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne stabilisce l'ordine del giorno sentiti i suoi componenti, ne firma gli atti e cura le attuazioni delle deliberazioni adottate;
- in caso di comprovata urgenza può adottare provvedimenti che dovranno comunque essere ratificati dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile;
- all'esterno rappresenta istituzionalmente l'Associazione nel pensiero e negli interessi, agendo esclusivamente nell'interesse comune associativo.

Il Presidente può avvalersi di un Vicepresidente che lo sostituisca in tutte le sue funzioni in caso di assenza temporanea. Nel caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, ne assume la carica sino al termine del mandato.

Ha potere di firma; in sua assenza tale potere è consentito al Vicepresidente o ancora al Tesoriere.

Dettagli operativi sull'elezione del Presidente e del Vicepresidente sono determinati dall'art. 22

Art.18 Tesoriere e Responsabile Comunicazione

Le cariche di Tesoriere e Responsabile Comunicazione vengono scelte dal Consiglio Direttivo appena eletto, all'interno dei propri membri o di altri Soci iscritti seguendo il criterio delle competenze personali.

Il Tesoriere cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione. Predisponde il rendiconto consuntivo annuale, che deve essere sottoposto al Consiglio Direttivo ed all'approvazione dell'Assemblea unitamente ad una sua relazione. Nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi di collaborazioni esterne.

Il Responsabile Comunicazione cura l'Ufficio Stampa dell'Associazione, e si occupa della gestione e dell'utilizzo delle piattaforme informative. Analizza le strategie di comunicazione più idonee per le attività in oggetto, e le sottopone al vaglio del Consiglio Direttivo che le approva a maggioranza.

Dettagli operativi sull'elezione del Tesoriere e del Responsabile Comunicazione sono determinati dall'art. 22

Art.19 Comitato Scientifico

Potrà essere costituito all'interno dell'Associazione il Comitato Tecnico Scientifico costituito da 3 membri, di chiara e riconosciuta fama, operanti nel settore della Rappresentanza Artistica Nazionale ed Internazionale. Tale Comitato avrà durata di 3 anni ed i componenti saranno individuati dal Consiglio Direttivo

Art.20 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri consta di cinque membri, due del settore lirico, due del settore concertistico ed il Presidente, che presiede all'attività del Collegio. Non possono essere Probiviri i Soci già eletti come Consiglieri fatto salvo il Presidente che ne è componente di diritto. La durata del mandato del Collegio dei Probiviri è di 3 anni. I membri del Collegio dei Probiviri sono rieleggibili per non più di 2 volte consecutive.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

- vigilare sul rispetto del Codice Deontologico da parte dei soci;
- verificare in particolare che i soci designati a ricoprire cariche sociali non si trovino in situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi.

Il Collegio dei Probiviri è interpellato da qualsiasi Socio nel momento in cui viene a conoscenza di qualunque fatto o circostanza riguardante possibili situazioni di incompatibilità, conflitto di interessi e violazioni del Codice Deontologico. Il Collegio dei Probiviri, nell'espletamento delle sue funzioni, ha libero accesso a tutta la documentazione interna all'Associazione, deve convocare tutti gli interessati per accertare la veridicità o meno di fatti e circostanze e, prima di infliggere una sanzione disciplinare, deve invitare l'interessato a presentare entro 30 gg una memoria scritta a sua difesa. Il Collegio dei Probiviri può decidere di applicare le seguenti sanzioni disciplinari, graduate a seconda della gravità delle violazioni accertate:

- la censura, che consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abusi o mancanze che non ledano il decoro e la dignità professionale;
- la sospensione dall'Associazione per un tempo non superiore ai due anni, si applica nel caso di abusi o mancanze gravi che ledano il decoro e la dignità professionale;
- la radiazione dalla Associazione, è pronunciata contro il Socio che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.

Dettagli operativi sull'elezione del Collegio dei Probiviri sono determinati dall'art. 22

Art.21 Sedi Regionali In adempimento a quanto previsto dalla legge 4/2013, l'Associazione prevede la presenza su territorio nazionale di un certo numero di Sedi Regionali. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di sedi regionali con un minimo di 3 sezioni (nord, centro, sud e isole), fino ad un massimo di 20 (una per ogni regione). Ogni Sede Regionale istituita, avrà un Referente Regionale da scegliersi all'interno dell'Elenco dei Soci.

Art.22 Dettagli Operativi e non reiterabilità delle cariche

NEL 2020 SI SONO STABILITE IN ASSEMBLEA LE SEGUENTI MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A PRESIDENTE, CONSIGLIERE, COLLEGIO DEI PROBI VIRI:

1 - necessità della candidatura espressa per iscritto dall'interessato entro 7 giorni prima dell'assemblea che viene inviata alla sede Ariacs e che il giorno dopo la segreteria invia a tutti i soci.

2 - specificazione se la candidatura viene chiesta per la carica di Presidente o di Consigliere o del collegio dei Probi viri o di tesoriere.

3 - chi presenta la candidatura per la carica di presidente deve allegare contestualmente alla candidatura un programma che viene inviato a tutti i soci a cura della segreteria Ariacs non più tardi di 7 giorni prima dell'assemblea elettiva. Per la candidatura al consiglio non è necessario presentare un documento programmatico.

4 - Il presidente viene eletto dall'assemblea scegliendolo fra i consiglieri eletti e che abbiano presentato la candidatura alla presidenza. Per le prime tre votazioni è richiesta la maggioranza qualificata della metà più uno degli aventi diritto presenti, dalla quarta votazione sarà sufficiente la maggioranza semplice.

5 - i consiglieri vengono eletti a suffragio universale con l'espressione di quattro voti sulla scheda con l'obbligo che uno dei quattro nomi sia appartenente alla concertistica: risulteranno eletti i primi 4 consiglieri che avranno ricevuto più voti. Nel caso in cui i 4 consiglieri appartenessero tutti alla lirica quello con minor numero di voti lascerà il posto al primo dei non eletti della concertistica.

6 - votano alle Assemblee i Soci in regola con i pagamenti delle quote associative per quanto riguarda l'anno amministrativo in corso. I Soci hanno diritto di voto i primi 3 mesi del nuovo esercizio anche se non hanno versato la quota.

7 - le votazioni, salvo libera scelta dell'elettore, devono essere indette e chiuse con la presenza in aula di tutti i partecipanti aventi diritto.

8 - in caso di convocazione telematica la votazione del consiglio e del presidente si svolgerà con voto palese seguendo le indicazioni del punto 4 e del punto 5.

9 - terminate le votazioni dei consiglieri e del Presidente si procederà ad eleggere i Probiviri tra coloro che ne avranno presentato candidatura con le stesse modalità di voto seguite per i consiglieri.

10 – terminate le votazioni il Consiglio Direttivo nominerà il Tesoriere ed il Responsabile Comunicazione all'interno dei propri membri o tra gli altri Soci dell'Associazione.

Tutte le cariche sociali, di qualsiasi nomina, durano 3 anni. I membri eletti e scelti possono ricandidarsi ed essere rieletti, con le seguenti restrizioni: – il Presidente non può essere in carica per più di 2 mandati consecutivi; – i membri del Comitato Scientifico non possono essere confermati per più di 2 mandati consecutivi; – i membri del Collegio dei Probiviri non possono essere eletti per più di 2 mandati consecutivi; – la carica di Vicepresidente e di membri del Consiglio Direttivo non hanno limitazioni. Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute, debitamente documentate e precedentemente approvate dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dai soci incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione. Le dimissioni delle cariche sociali dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo tramite i mezzi informatici e telematici a disposizione e dovranno essere ratificate durante la prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Patrimonio

Art. 23 Risorse finanziarie e divieto distribuzione L'Associazione non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili sono destinati interamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. I mezzi finanziari sono costituiti dalla quote associative obbligatorie, versate annualmente dai soci, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti, donazioni di qualsiasi natura e liberalità, dai proventi derivanti dalle attività organizzate, dagli interessi attivi e dagli altri redditi patrimoniali. Gli eventuali utili di gestione debbono essere reinvestiti per finalità istituzionali.

Art. 24 Gestione patrimonio post liquidazione In caso di liquidazione o scioglimento per qualunque causa, l'Associazione non può distribuire utili anche in modo indiretto ed è obbligata a devolvere il patrimonio residuo ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 e seguenti della legge 23.12.96, n. 662. A tal fine l'assemblea può nominare uno o più liquidatori.

Art. 25 Gratuità cariche elettive Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai Soci compete solo l'eventuale rimborso documentato delle spese sostenute per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 26 Esercizio finanziario L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Sanzioni disciplinari

Art. 27 Sanzioni Le sanzioni disciplinari vengono adottate dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri, e sono determinate nel dettaglio all'art. 20 del presente Statuto.

Scioglimento e Disposizioni finali

Art. 28 Scioglimento

L'Associazione potrà venire sciolta con la presenza ed il voto favorevole dei due terzi dei soci, espresso in sede di assemblea, durante la quale verranno stabilite le modalità di liquidazione e si provvederà alla nomina dei liquidatori e alla determinazione dei loro poteri.

Art. 29 Codice Deontologico E' istituito il Codice Deontologico, che gli iscritti son tenuti ad osservare. Il Codice Deontologico viene altresì pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Art. 30 Disposizioni finali Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle vigenti leggi in materia.